



MOVIMENTO 5 STELLE Cremona

* RISPOSTA SCRITTA

AL SIG. ASSESSORE PASQUALI

Al Presidente del Consiglio Comunale di Cremona

Tredicesima risposta per la

Giunta Comunale del 2.10.2019

Spedire risposta entro il 10.10.2019 **INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA**

IL SINDACO

(Prof. Gianluca Galimberti)

Oggetto:

Sicurezza Stradale delle piste ciclabili Cremonesi

PREMESSO CHE:

Negli ultimi anni si sono susseguiti sinistri stradali ben localizzati in certe località e in tipologie di viabilità. Il proliferare delle piste ciclabili hanno creato situazioni di rischio in prossimità delle intersezioni. L'utilizzo da parte dei ciclisti delle piste dedicate non viene sempre rispettato.

Che il **decreto Ministeriale N.557 del 30/11/1999** emesso dal Ministero dei lavori pubblici recita:

Nel l'Art. 6 Comma 4:

"Salvo casi particolari, per i quali occorre fornire specifica dimostrazione di validità tecnica della loro adozione ai fini della sicurezza stradale, specialmente con riferimento alla conflittualità su aree di intersezione, non è consentita la realizzazione di piste ciclabili a doppio senso di marcia con corsie ubicate entrambe sullo stesso lato della piattaforma stradale."

Nel l'Art. 7:

Larghezza delle corsie e degli spartitraffico

- 1. Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, nonché dello spazio per l'equilibrio e di un opportuno franco laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, e' pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m.*
- 2. Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, semprechè questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata.*
- 3. Le larghezze di cui ai commi precedenti rappresentano i minimi inderogabili per le piste sulle quali è prevista la circolazione solo di velocipedi a due ruote. Per le piste sulle quali è ammessa la circolazione di velocipedi a tre o più ruote, le suddette dimensioni devono essere opportunamente adeguate tenendo conto dei limiti dimensionali dei velocipedi fissati dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*
- 4. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m.*



MoVimento 5 Stelle Cremona

TUTTO CIO' PREMESSO

INTERROGA

Il Sindaco la Giunta e l'assessore competente

- Per sapere se sono state applicate tutte le norme di sicurezza nella messa in opera delle sedi dedicate alle piste ciclopedonali (come da premessa).
- Per sapere quanti sinistri stradali dal 2016 al 2019 vedono coinvolti dei velocipedi?
- Su quanti di questi sinistri si sono verificati su di una pista ciclopedonale esclusiva e quanti su strada con promiscuità di mezzi (o con porzione di carreggiata dedicata separata da semplice segnaletica orizzontale).
- Quante sono state le contravvenzioni elevate ai ciclisti che percorrevano delle strade senza utilizzare le piste ciclabili a disposizione?

Cremona, li 10 Settembre 2019

Luca Nolli

Consigliere M5s Cremona